

**D.P.C.M. 25-3-2011 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2011, n. 74.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1

**Tabella 1**

D.P.C.M. 25 marzo 2011 <sup>(1)</sup>.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2011, n. 74.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, ed in particolare l'*art. 1*, commi 1, 2 e 2-bis;

Viste le richieste pervenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di proroga dei termini d'interesse, indicati nella *tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010*;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'*art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'*art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito con modificazioni dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**Decreta:**

## Art. 1

1. I termini di cui alla *tabella 1* allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Tabella 1**

| <b>Fonte normativa</b>  | <b>Termine di scadenza</b>                     | <b>Termine di ulteriore proroga</b> | <b>Motivazione</b>   |
|---|--|-------------------------------------|--|
| <i>Articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</i>   | 31/3/2011<br>ex art. 1,<br>D.L. n.<br>225/2010 | 31/12/2011                          | La proroga intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell' <i>articolo 2, comma 186-bis della legge n. 191/2009</i> , coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale recate dall' <i>art. 23-bis del D.L. n. 112/2008</i> , rendendo, in caso di intemperività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse. La cessazione delle AATO senza che le Regioni siano intervenute, inoltre, bloccherebbe di fatto l'operatività del predetto <i>art. 23-bis</i> , giacché renderebbe del tutto controvertibile l'identità del soggetto legittimato all'affidamento dei servizi di cui trattasi. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, nonché all'apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso.<br><i>L'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36/2003</i> , relativo all'attuazione della <i>direttiva 1999/31/CE</i> relativa alle discariche di rifiuti, prevede che i rifiuti aventi un PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 Kj/Kg, non possono essere smaltiti in discarica. Il termine di decorrenza di tale divieto, originariamente stabilita al 1° gennaio 2007, era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2010, dall' <i>articolo 15, comma 2-ter, della legge n. 166/2009</i> , di conversione del <i>decreto-legge n. 135/2009</i> . Tale norma prevede, di conseguenza, che tali rifiuti tra cui il cosiddetto «car-fluff» siano avviati alla termovalorizzazione in impianti autorizzati al trattamento di rifiuti. Ad oggi, nonostante siano in fase di costruzione alcuni impianti che potranno |
| <i>Articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni.</i> | 31/3/2011<br>ex art. 1,<br>D.L. n.<br>225/2010 | 31/12/2011                          |  |

|   |  |                   |   |
|---|--|-------------------|---|
| <p>Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni.</p>  | <p>31/3/2011<br/>ex art. 1,<br/>D.L. n.<br/>225/2010</p> | <p>31/12/2011</p> | <p>trattare tali rifiuti, non sono presenti nel nostro Paese strutture tali da consentire la termovalorizzazione dell'intera quantità di rifiuti aventi un PCI superiore a 13.000 Kj/Kg, che - considerando solamente la produzione di «car-fluff» prevista per il 2011 - ammonta a circa 300.000 tonnellate. Pertanto, in caso di mancato rinnovo della proroga, ingenti quantitativi di tali rifiuti dovrebbero essere smaltiti all'estero, con un notevole incremento dei costi a carico delle imprese produttrici.</p> <p>L'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 161/2006, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabiliva che dal 1° gennaio 2011 non potessero più essere venduti a Paesi extra UE prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell'Allegato II del decreto legislativo stesso. Tale limitazione all'esportazione non rispecchia, di fatto, il dettato della <i>Direttiva 2004/42/CE</i>, la quale non disciplina il contenuto dei COV dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi extra UE. La limitazione all'esportazione citata, inoltre, non è presente nella legislazione di altri Stati membri dell'UE, comportando, di fatto, una discriminazione delle aziende italiane nei confronti delle stesse presenti negli altri Stati membri dell'UE. Si ritiene dunque opportuno prorogare di un anno il termine previsto per il divieto di esportazione.</p> <p>La proroga intende assicurare <b>l'utile conclusione del programma di assunzioni attraverso procedure concorsuali</b> pubbliche intrapreso ai sensi dell'<i>articolo 3 del D.L. n. 208/2008</i> dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in avanzato stato di svolgimento. Al fine di consentire la conclusione regolare delle suddette procedure di selezione e reclutamento, che hanno scontato la particolare complessità delle attività di individuazione dei profili tecnici del personale, si prevede una proroga che permetta la conclusione delle procedure concorsuali sino a dicembre 2011, ivi compresa la fase delle deliberazioni di assunzione e della sottoscrizione dei contratti individuali.</p> <p>La proroga intende garantire che le attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti siano effettuate senza soluzione di continuità nel territorio della regione Campania, onde consentire il completamento delle operazioni di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nella regione, estendendo di un anno della fase transitoria attribuita alla competenza dei comuni per la</p> |
| <p>Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.</p>       | <p>31/3/2011<br/>ex art. 1,<br/>D.L. n.<br/>225/2010</p> | <p>31/12/2011</p> |   |
| <p>Articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio</p> | <p>31/3/2011<br/>ex art. 1,<br/>D.L. n.<br/>225/2010</p> | <p>31/12/2011</p> |   |

2010, n. 26.

raccolta, lo spazzamento ed il trasporto, nonché per lo smaltimento ed il recupero della frazione raccolta in modo differenziato. Le modifiche si rendono altresì necessarie al fine di non sottrarre alle amministrazioni locali competenti i poteri finora esercitati per rendere effettiva la riscossione della TARSU e della TIA nel territorio della Regione Campania, anche in considerazione della circostanza per cui proprio con il corrispettivo versato dagli utenti è possibile coprire i costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione. Ne deriva la necessità di posticipare di un anno la possibilità per le società provinciali di avvalersi degli ordinari mezzi di riscossione previsti dal *D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*. Le proroghe in proposta riproducono parzialmente quelle introdotte dall'*art. 1-bis del D.L. n. 196/2010* recante Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come modificato dalla *legge di conversione n. 1/2011*.